



COMUNE DI CALDIERO
(Provincia di Verona)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA BAITA
PARCO "MONTE ROCCA"**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 48 DEL 23.12.2014

TITOLO

I

Normativa generale

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo della baita e delle attrezzature in essa contenute, situata all'interno del parco "Monte Rocca", di proprietà del Comune di Caldiero.
2. La baita è una struttura che il Comune mette a disposizione delle associazioni, dei comitati, dei gruppi riconosciuti e organizzati operanti sul territorio del Comune per i loro fini istituzionali, con l'intento di fornire uno spazio adeguatamente attrezzato per svolgervi manifestazioni, ritrovi e altre attività che abbiano come finalità quelle di proporre occasioni di socialità e di incontro per i propri soci, iscritti e/o simpatizzanti e, più in generale, per l'intera popolazione del Comune.
3. La baita è un bene pubblico che appartiene alla Comunità di Caldiero e che ogni utilizzatore deve considerare come proprio. Questo comporta che il suo utilizzo deve essere sempre accompagnato da responsabilità, attenzione e buon senso affinché non solo si mantengano integre la struttura e le attrezzature, ma che gli stessi comportamenti di chi usufruisce di tali beni siano sempre all'insegna del decoro e del rispetto della civile convivenza nonché della incolumità propria e dei terzi.
4. L'associazione che ottiene l'autorizzazione all'utilizzo della baita è responsabile del corretto utilizzo della stessa e delle attrezzature in essa contenute, rispondendo nei termini del presente regolamento di eventuali danni. Inoltre l'usufruitore deve ritenersi responsabile, anche dal punto di vista morale, dei comportamenti di tutti gli utilizzatori.

Art. 2

Richiedenti

1. La struttura è concessa prioritariamente in uso, secondo l'ordine di arrivo della richiesta al protocollo comunale, ad associazioni, comitati e gruppi riconosciuti e organizzati, presenti sul territorio comunale secondo le modalità contenute nel presente regolamento e solo per i loro fini istituzionali.
2. Possono altresì ottenere l'autorizzazione all'uso della struttura, subordinatamente alla disponibilità della stessa, oltre ai soggetti richiamati al comma 1., cittadini singoli residenti nel comune e residenti in altri comuni.
3. Le richieste di utilizzo da parte di associazioni, comitati e gruppi organizzati riconosciuti provenienti da fuori Comune saranno valutate dal responsabile del Comune appositamente individuato, in base alla disponibilità della struttura.

Art. 3

Principi generali per l'utilizzo

1. Nell'utilizzo della baita e delle attrezzature in essa presenti devono essere osservati i seguenti comportamenti:
 - a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente, senza alterare gli impianti fissi o mobili, e senza introdurre nuove attrezzature in assenza del preventivo consenso dell'Amministrazione comunale;
 - b) rispetto del periodo e del calendario d'uso nonché degli orari concordati; l'orario di utilizzo non dovrà eccedere comunque le ore 24.00 del giorno indicato nella richiesta – fatto salvo il tempo necessario alle operazioni di pulizia;
 - c) segnalazione all'amministrazione comunale, entro 12 ore dall'utilizzo, di danni provocati alla struttura o alle attrezzature;

- d) presenza dell'affidatario (o suo delegato responsabile nel solo caso di utilizzo da parte di Associazioni,Comitati o Gruppi riconosciuti) durante il periodo d'uso al fine di garantire l'osservanza del presente regolamento;
 - e) rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare della Legge 11.11.1975 n. 584 relative al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico;
 - f) puntuale versamento della compartecipazione alle spese, qualora prevista;
 - g) rispetto delle norme relative alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo utilizzo (SIAE) ed in particolare di quanto dispone l'art. 15 della L.633/1941 e successive modifiche.
2. Dell'apertura, gestione e chiusura della struttura richiesta si renderà garante il soggetto richiedente o il responsabile indicato nella domanda di autorizzazione, al quale vengono affidate dall'incaricato del Comune le chiavi della struttura. Tali chiavi vanno consegnate al medesimo incaricato del Comune.
3. I soggetti autorizzati all'uso si intendono espressamente obbligati a tenere indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque e a chiunque dall'uso delle strutture o comunque degli immobili oggetto del presente regolamento.
4. Il Comune procederà a richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
5. La stagione di utilizzo della struttura si apre il 1° febbraio e si conclude il giorno 15 dicembre.
6. Il Comune procederà a chiedere agli utilizzatori, a garanzia del corretto uso delle strutture, una cauzione monetaria di euro 100,00, da versare all'Ente al momento del ritiro della concessione. Tale cauzione verrà restituita dopo la verifica che la baita e le attrezzature in essa contenute non abbiano subito danni.

Art.4

Domande

1. La domanda per l'utilizzo temporaneo della baita e delle attrezzature in esso contenute deve essere presentata al Comune secondo le seguenti modalità:
- a) le Associazioni, i Comitati e i Gruppi riconosciuti organizzati operanti sul territorio comunale devono presentare domanda al protocollo comunale almeno quindici giorni prima del previsto utilizzo;
 - b) le persone fisiche residenti nel comune di Caldiero devono presentare domanda al protocollo comunale almeno cinque giorni prima del previsto utilizzo;
 - c) le istanze dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ente, disponibile sia presso gli Uffici comunali sia nel sito internet del Comune.

Art.5

Autorizzazione e tariffe

1. Il Comune di Caldiero rilascia l'autorizzazione all'uso della baita e delle attrezzature in essa contenute previo versamento di una tariffa per l'utilizzo. Il corrispettivo concernente l'uso dell'immobile e delle sue attrezzature di cui al presente Regolamento è stabilito in prima istanza dal Consiglio comunale (allegato A). Le variazioni saranno adottate dall'organo competente.
2. Il versamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato sempre prima della data di utilizzo dell'immobile.
3. Gli autorizzati all'uso della baita hanno l'obbligo, a proprio carico, di smaltire i rifiuti prodotti durante l'utilizzo del bene. Tale smaltimento deve avvenire mediante differenziazione degli stessi con le modalità indicate dal Comune.

Art. 6

Modalità di pagamento

1. Gli autorizzati all'uso della baita e delle attrezzature connesse devono provvedere al versamento delle quote di competenza mediante versamento alla Tesoreria del Comune di Caldiero specificando la causale e la data di utilizzo della struttura.

Art. 7
Esenzioni

1. Il Comune può concedere gratuitamente l'utilizzo della baita e delle attrezzature in essa contenute ad associazioni, comitati e gruppi organizzati secondo le disposizioni del regolamento comunale di concessione di contributi, vantaggi e benefici economici.
2. Parimenti l'Ente può concedere gratuitamente l'utilizzo della baita, delle strutture di sua proprietà per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio.

Tariffe per l'utilizzo della Baita

	Tariffa giornaliera per il periodo: 1 maggio – 30 settembre comprensiva di IVA	Tariffa giornaliera per il periodo: dal 1 ottobre al 15 dicembre e dal 1 febbraio al 30 aprile comprensiva di IVA
Associazioni, Comitati e Gruppi senza fini di lucro operanti nel Comune di Caldiero	20,00	20,00
Società, Enti, Associazioni, Gruppi e Comitati senza fini di lucro, operanti fuori del Comune di Caldiero	€ 150,00	€ 250,00
Privati residenti, persone fisiche	€ 60,00	€ 80,00
Privati non residenti, persone fisiche	€ 100,00	€ 120,00

